SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DI FIRENZE DEL DÌ 28 APRILE 1858...

Toscana : Tribunale di prima istanza

GALLERIA BUONARROTI

SENTENZA

DEL

TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DI FIRENZE

del dì 28 Aprile 1858

IN CAUSA

GALLERIA BUONARROTI

Procuratore
DOTT. PIER A. SPIGHI
Difensori
CAV. AVV. REGIO G. MANTELLINI
AVV. L. PUCCIONI SOST.

GIOVANNINI NN.

Procuratore
DOTT. GIULIO FERI
Difensore
AVV. GAETANO FERI

STURLINI E LL. CC.

Procuratore
DOTT. F. NESPOLI
Difensore
AVV. F. ANDREUCCI

ORSINI NN.

Procuratore
DOTT. G. CATELANI

FIRENZE
TIPOGRAFIA G. RIVA E COMP.
Presso la Gazzetta de' Tribunali.
1858.

La narrativa e la Sentenza sono estratte dalla Gazzetta de' Tribunali Anno VIII n. 4.

La risoluzione di questioni che insorgano sulla piena e libera consegna di un Legato, richiede per indole sua un Giudizio ordinario; nella pendenza del quale le cose debbono rimanere nello stato in cui si trovano al momento della introduzione del Giudizio stesso.

Allora soltanto può in via di urgenza reclamarsi un provvedimento che alteri lo stato delle cose, quando si provi che, durante il Giudizio, possa andarsi incontro al danneggiamento o dispersione della cosa litigiosa.

Non ricorre questa limitazione quando invece siano allegati esagerati timori, e resulta che durante il Giudizio la cosa sia conservata con quella medesima cura e custodia che per il passato.

Con Testamento nuncupativo del dì 9 Febbrajo 1858 rogato Dott. Orazio Casanuova, S. E. il Cav. Commend. Consigl. Cosimo Buonarroti, Ministro di Stato pel Dipartimento dell'Istruzione Pubblica, mancato ai viventi nel dì 12 di detto mese, costituiva, a titolo di Legato, in *Ente Morale* la preziosa Galleria dei suoi antenati, ricca dei lavori del gran Michelangiolo, e di altri oggetti d'arte e manoscritti, affidandone la rappresentanza e l'amministrazione in perpetuo al Direttore pro tempore della Galleria delle Statue, al Gonfaloniere pro tempore della Comunità di Firenze, e al Bibliotecario pro tempore della Biblioteca Mediceo-Laurenziana.

Altre disposizioni particolari dettava nello stesso Testamento, e istituiva in Erede la sua Nepote ex sorore sig. Clementina Sturlini Vedova Giovannini.

Appena accaduta la morte del disponente, volle la erede che la Galleria fosse

sigillata per atto pubblico Notariale onde assicurarne la integrità (a); e già disponevansi le pratiche opportune per farne la consegna ai Rappresentanti dell'Ente morale, quando la erede stessa venne in cognizione che sulla detta Galleria, come assegnamento proveniente dal patrimonio del fu Cav. Filippo Buonarroti padre ed autore del Testatore, deducevasi il diritto di prelevazione della *Legittima* per parte della sig. Faustina Buonarroti Vedova Sturlini sorella del Testatore medesimo, e degli eredi della fu sig. Giovanna Buonarroti, altra comune sorella, cioè i sigg. Carolina Del Testa nei De-Filippi, e Francesco Carli.

Allora furono aperte trattative di amichevole sistemazione di una tal pendenza fra i reclamanti la Legittima, col mezzo di rispettabile persona da essi incaricata, e il Cav. Avv. Regio destinato a curare l'interesse dell'Ente morale.

Ma le trattative non avendo avuto un prospero successo, poichè prima di qualunque accordo si esigeva il consenso dei Legittimarj alla consegna della Galleria ai Rappresentanti dell'Ente morale (b), la Erede credè opportuno, per salvarsi da ogni responsabilità e da ogni sacrifizio, di adire la eredità col *benefizio dell' Inventario* a forma della Legge, come unico mezzo di assicurarsi coll'eventuale rimedio della *Falcidia*, quella rivalsa che potesse competerle sopra il subietto legato, per il caso che la liquidazione delle Legittime portasse a favore delle Legittimarie una dichiarazione di credito a contanti, anzichè di prestazione in natura, e venisse ad esporre la erede medesima al pagamento del relativo debito, assorbendole il tenue subjetto ereditario rimasto libero a di lei favore — Quindi alla domanda direttale dal Cav. Avv. Regio per la consegna della Galleria, rispose la erede che nella pendenza dell'*Inventario* nessuna consegna poteva eseguirsi (c).

Ciò non pertanto i signori Cavalier Commendatore Marchese Luca Bourbon Del Monte, Cavalier Gran Croce Baly Odoardo Doufur Berte, e Cavalier Luigi Crisostomo Ferrucci, il primo attual Direttore della Galleria delle Statue, il secondo Gonfaloniere di Firenze, ed il terzo Bibliotecario della Laurenziana, tutti come Rappresentanti l'Ente morale « *Galleria Buonarroti* » col ministero del Procuratore legale dei RR. Dipartimenti, adirono il Tribunale di Prima Istanza di Firenze mediante Libello del 21 Aprile 1858, chiedendo la condanna della Erede, e dell'Esecutore Testamentario sig. Vice-Presidente Giuseppe Orsini alla consegna del Legato — E contemporaneamente, sull'asserto che la Galleria stessa versava in pericolo, per essere stata abbandonata dalla erede Buonarroti, e per essere sottoposta ai guasti che per incuria, o per malizia degli uomini, o per causa di animali, o intemperie potevano esserle arrecati, concludevano come appresso

« Costituiti i signori Comparenti stessi legittimamente in Giudizio, e premessa
» la formale dichiarazione e protesta che intendono, e sempre hanno inteso di agi-
» re per conto ed interesse esclusivo dell'Ente Morale *Galleria Buonarroti* da loro
» rappresentato; tenuto a parte ogni intervento del R. Governo, che per grazia e
» delegazione speciale ha consentito ad essi soltanto di farsi in Giudizio rappresen-

(a) *Ved. la nota a pag.* 9.
(b) *Ved. la nota a pag.* 11.
(c) *Ved. la nota a pag.* 18

» tare dai suoi Difensori Legali; intentando e cumulando tutte le azioni, e rimedj più
» utili di ragione, domandano e fanno istanza, affinchè le SS. LL. Illme si com-
» piacciano di condannare a favore dei signori Comparenti ne' nomi la signora Cle-
» mentina Sturlini Vedova Giovannini come Erede testamentaria del fu S. E. il
» Consigliere Commendatore Cosimo Buonarroti Simoni, e l'Illumo sig. Consigliere
» Vice-Presidente Giuseppe Orsini come Esecutore testamentario del medesimo, a
» devenire alla immediata formale ed integrale consegna di tutto ciò e quanto
» costituisce il Legato della Galleria Buonarroti, relitto dalla prefata Eccellenza
» col suo nuncupatico Testamento de'9 Febbraio 1858 rogato Casanuova, da farsi
» ai Comparenti stessi nei modi e colle cautele legittime; e ciò dentro il termine
» perentorio di ore 24, decorrendo dalla notificazione, che loro verrà fatta della
» pronunzia da emanarsi; sotto la comminazione, che spirato infruttuosamente il detto
» termine, i signori Comparenti ne' nomi saranno nella piena facoltà di valersi
» della Forza armata per entrare coattivamente al possesso della Galleria, di cui
» si tratta, e del Palazzo da cui è contenuta, e di quant' altro costituisce ed è com-
» preso in detto Legato, con tutte le altre dichiazioni e pronunzie di ragione, e in
» specie colla condanna nelle spese giudiciali, stragiudiciali, danni e pregiudizj già
» derivati, o che potranno derivare dalla ritardata consegna, da difetto di custo-
» dia, da trascurata amministrazione, o per qualunque altro titolo e causa, anche
» fortuito, *prout de jure*. Con dichiarazione inoltre che la pronunzia da emanarsi
» sarà eseguibile provvisoriamente nonostante opposizione o appello, e senza cau-
» zione. Producono il Sovrano Decreto de' 13 Luglio 1857, e il Testamento Nuncu-
» pativo del Consigliere Buonarroti de'9 Febbrajo 1858 rogato Casanuova.

» Fanno istanza notificarsi l'atto presente per tutti gli effetti di ragione alla
» signora Clementina Sturlini Vedova Giovannini, e all' Illmo sig. Consigliere Vice-
» Presidente Giuseppe Orsini.

» Ed al seguito dell' Ordinanza dell' Illumo. sig. Consigliere Presidente di que-
» sto Tribunale in data del presente giorno, che producono con la presente Scrittura,
» citarono e citano i signori avversari a comparire all' Udienza che sarà tenuta
» da questo stesso Tribunale la mattina del dì 26 Aprile 1858 per sentire pro-
» nunziare ec. »

Alla domanda degli *Attori* oppose la Erede in merito, che la consegna del Legato non poteva pretendersi durante l' Inventario, pel disposto litterale del testo nella *Leg.* 22. §. 11. *Cod. De jur. delib.* e per non pregiudicare al gius di *ritenzione* che la legge pure le accordava nel caso di detetta riducibilità del legato col benefizio della *Falcidia*, attesa la passività scopertasi per causa delle reclamate legittime. — E quanto al preteso bisogno di un provvedimento urgente a tutela della Galleria; Oppose che i supposti pericoli non sussistevano, ma comparivano invece un mero pretesto per conseguire quella consegna, che formava soggetto di disputa: perchè esisteva la prova che la Galleria era stata da lei convenientemente assicurata, e veniva costantemente custodita giorno e notte da due persone di fiducia a tal uopo lasciate in guardia del quartiere (d); nè sarebbesi essa ricusata di adottare

(d) *Ved. la nota a pag* 20.

anche maggiori mezzi di custodia e conservazione, tostochè si fossero indicati come necessarj o utili a conseguire il bramato intento.

L'Esecutore Testamentario, dichiarando che non dipendeva da lui il ritardo della richiesta consegna della Galleria, si limitò a domandare di esser posto fuori di causa.

Intervennero al Giudizio anche i sigg. Faustina Buonarroti Vedova Sturlini, Carolina Del Testa nei De-Filippi, e Francesco Carli, opponendosi per conto proprio alle domande degli attori, finchè non fosse stata liquidata, e prestata quella Legittima, che con separato Giudizio di Liquidazione avevano dedotto competere ad essi sul materiale della Galleria proveniente dal Patrimonio del fu Cav. Filippo Buonarroti debitore della Legittima stessa.

In tale stato di contestazione, portata la Causa all'Udienza del dì 26 Aprile, a forma della citazione accordata dal Presidente del Tribunale per urgenza, gli stessi Attori chiesero ed ottennero che fosse rinviata alla successiva Udienza del dì 28 di detto mese. Nella quale la Causa venne effettivamente discussa col massimo impegno dai respettivi Difensori delle Parti.

Il Pubblico Ministero concluse per il rigetto della domanda di *consegna immediata* della Galleria, ritenendo che non sussistessero affatto i supposti pericoli su i quali essa appoggiavasi.

E conforme a un tale avviso fu la Decisione, che il Tribunale alla fine dell'Udienza emanò colla seguente

SENTENZA

» Attesochè per le dichiarazioni emesse respettivamente dalle Parti negli Atti possa ritenersi, che fra le medesime sia già controverso se i Signori Rappresentanti l'Ente morale della Galleria Buonarroti, derivante da un Legato del Testamento del fu sig. Consigliere Commendatore Cosimo Buonarroti, possano o no conseguir puramente e liberamente la piena soddisfazione di questo Legato.

» Attesochè non possa dubitarsi un momento che la risoluzione della questione sulla piena e libera consegna di un Legato, richieda il bisogno di un Giudizio ordinario, e che nella pendenza di questo debbano, per le più note regole di ragione, conservarsi le cose nello stato in cui si trovino alla introduzione del medesimo.

» Attesochè, sebbene per le accennate regole di ragione, debbano le cose, nella pendenza delle controversie, rimanere nello stato in cui si trovavano alla introduzione di queste, è pure ammessa in pratica una limitazione a queste regole; la quale limitazione si verifica ogniqualvolta, rilasciando le cose nello stato in cui si trovano, può andarsi incontro al deperimento, al pregiudizio, o alla disperzione delle medesime.

» Attesochè certamente basandosi nella sopra espressa limitazione, siano comparsi in Atti i legittimi Rappresentanti del sopradetto Legato, e deducendo in via di urgenza il pericolo del danneggiamento della Galleria Buonarroti, abbiano reclamato giudicialmente il temperamento della consegna ad essi di detta Galleria.

» Attesochè per quanto i prefati signori Rappresentanti abbiano tentato di giustificare i pericoli che minacciano la conservazione di detta Galleria, certo si è che i dedotti pericoli si riducono in sostanza ad esagerati timori, essendo venuto a resultare sufficientemente che

la Galleria stessa si trova al presente garantita da quei medesimi mezzi di sicurezza, coi quali è stata per lungo corso di anni utilmente tutelata dal prelodato sig. Consiglier Buonarroti come di lei proprietario.

» Attesochè quando ancora per avventura i timori affacciati dai prelodati signori Rappresentanti avessero avuto un conveniente fondamento, e la Galleria Buonarroti si fosse presentata mal sicura nelle condizioni di sorveglianza e custodia in cui si trova attualmente, non sarebbe stato impedito a detti Signori Rappresentanti, come i principalmente interessati nella medesima, di suggerire e proporre anche maggiori mezzi di sorveglianza e custodia, ed anche nel dissenso degli altri interessati, di provocarne l'approvazione dal Tribunale, ma non potevano mai pretendere che questo ulterior mezzo di sorveglianza e custodia, fosse la consegna ad essi di detta Galleria: poichè l'ordine di questa consegna essendo contrariato dagli altri interessati, non può mai procurarsi con una Procedura di urgenza: ma debba provocarsi e risolversi con un Giudizio ordinario.

» Attesochè quando la domanda principale era rivolta anche contro il sig. Consiglier Vice Presidente G. Orsini NN: ed anche contro di esso si prendevano conclusioni, poteva egli opporsi, se la credeva ingiusta, a detta domanda, ma non poteva, senza alcun fondato motivo, richiedere, come ha fatto, di esser posto fuori di Causa.

« Per questi motivi »

» Sulle conformi Conclusioni del Pubblico Ministero.

» Dice dover rimanere come parte in Causa anche il sig. Cons. Vice-Presidente Giuseppe Orsini NN; ed

» Accogliendo le eccezioni opposte dai sigg. Clementina Sturlini Vedova Giovannini, Faustina Buonarroti Vedova Sturlini, Carolina Del-Testa nei De-Filippi, e Francesco Carli: Dice non esser luogo a condannare per via di urgenza i prefati sigg. Clementina Sturlini e Cons. Vice-Presidente Giuseppe Orsini NN, a devenire alla immediata consegna, ai Signori Rappresentanti legittimi e Amministratori della Galleria Buonarroti, costituita in Ente morale da S. E. il Cons. Commend. Cosimo Buonarroti col suo Testamento del 9 Febbrajo 1858, di detta Galleria. Rigetta le relative Istanze. Le rinvia al corso dei Giudizi ordinari, e detti Signori Rappresentanti e Amministratori condanna nelle spese dell'attuale contestazione che liquida, quanto ai sigg. Francesco Carli, Faustina Buonarroti e Carolina Del Testa in Lire ecc., e quanto alla signora Clementina Sturlini Vedova Giovannini in Lire ecc., compresa la Tassa di Lire 10., e non compresa Redazione, Spedizione e Notificazione della presente Sentenza.

Così deciso e pronunziato nel giorno, mese, ed anno che sopra dai sigg. *Giacinto Albergotti* ff. di Presidente, e Auditori *Giovanni Targioni-Tozzetti*, e *Giuseppe Pigli* Relatore.

NOTE GIUSTIFICATIVE.

(a)

La verità dell'asserto circa l'atto di sigillazione della Galleria risulta dai seguenti documenti.

N. 1.

Certificato rilasciato alla Erede Buonarroti dai sigg. Prof. Michelangiolo Buonarroti, e Dott. Orazio Casanuova.

I sottoscritti attestano per la verità, che nelle ore pomeridiane del dì 12 Febbrajo del corrente anno 1858, poco dopo accaduta la morte di S. E. il Cav. Commend. Consigl. Cosimo Buonarroti, fu invitato nella casa di sua ultima abitazione in Via Ghibellina il Notaro Dott. Orazio Casanuova per procedere alla lettura del di lui Testamento nuncupativo da esso rogato nel dì 9 di detto mese: alla qual lettura furono presenti il Vice-Presidente Giuseppe Orsini amico e inquilino del defunto, il Prof. Michelangelo Buonarroti di lui cugino, e l'Avv. Gaetano Feri pregato di assistervi nell'interesse della sig. Clementina Sturlini vedova Giovannini Nipote ex sorore del defunto, assentatasi allora dalla casa per dare sfogo al suo giusto dolore.

Che, lettosi il detto Testamento, ed uditene dagli astanti le disposizioni, fra le quali quella della istituzione in erede universale a favore della suddetta Nipote del Testatore sig. Clementina Sturlini vedova Giovannini, quella della costituzione in *Ente morale* della Galleria di famiglia, e quella della nomina del Vice-Presidente Orsini in Esecutore Testamentario, lo stesso Vice-Presidente Orsini, levandosi immediatamente di tasca alcune chiavi e volgendosi all'Avv. Feri, gli disse « Ora che so chi è l'erede del defunto, ed essendo quì la erede rappresentata da lei, io le offro la consegna delle chiavi della Galleria, e della chiave dello Scrittojo particolare che il Consiglier Buonarroti mi affidò negli ultimi giorni di sua vita. »

Che l'Avv. Feri, ringraziando il Vice-Presidente Orsini della fiducia contenuta nella di lui offerta, rispose che non poteva accettarla, nè in proprio, non volendo assumersi la responsabilità della consegna, nè come legale della sig. Clementina Giovannini, dalla quale nessuna istruzione aveva avuto che potesse riguardare la di lei qualità ereditaria, da essa medesima fino allora ignorata. Pregava perciò il Vice-Presidente Orsini di ritenere le suddette chiavi finchè la sig. erede manifestasse le sue intenzioni: aggiungendo però, che se la medesima avesse voluto seguitare i consigli che egli si proponeva di darle, non riceverebbe neppur essa la consegna delle dette chiavi dalle mani del Vice-Presidente Orsini, almeno finchè non fosse fatto con di lui intervento un formale inventario delle cose tutte contenute nella Galleria, e

non fosse altresì verificato se nello Scrittojo particolare esistevano manoscritti, disegni, o altre cose che alla Galleria stessa potessero riferirsi.

Che nel giorno seguente 13 Febbrajo il Vice-Presidente Orsini tornò a ripetere direttamente alla persona della erede sig. Giovannini la offerta delle suddette chiavi, reputando che essa fosse nel diritto di riceverle, quando le volesse, nè potendo avere sulla di lei fedeltà e onestà alcun giusto sospetto; ma tanto essa che l'Avv. Feri rinnuovarono a lui la preghiera di volerne continuare il deposito nelle proprie mani: assicurandolo che sarebbe stato di breve durata, poichè proposero a lui, ed egli concordò, che la sera stessa di quel giorno, dopo il trasporto del cadavere del defunto alla Chiesa, sarebbesi proceduto all'apertura dello scrittojo, ed alla formale sigillazione di tutti gli accessi della Galleria, per mezzo di atto notariale, col passaggio delle chiavi della Galleria stessa dalle mani dell' Esecutore Testamentario in quelle del Notaro a titolo di deposito; e ciò fu di fatto eseguito, come risulta dal pubblico Istrumento e Processo verbale rogato nella suddetta sera dal Notaro Dott. Orazio Casanuova.

In fede ecc.

Michelangiolo Buonarroti.
Dott. Orazio Casanuova.

N. 2.

Particola del pubblico Istrumento di sigillazione e processo verbale del dì 13 Febbrajo 1858 rogato Dott. Orazio Casanuova.

Al Nome ecc.

L'anno 1858 ecc. e questo dì 13 Febbrajo ecc.

Avanti di me Dottore Orazio del fu Giuseppe Jerserinch Casanuova, fiorentino, Notaro Pubblico residente a Firenze, ec. ed alla continua presenza e contestualità dei due infrascritti Testimoni, aventi i requisiti voluti dalla Legge, a me Notaro cogniti, e pregati all'atto presente, si sono presentati e costituiti personalmente.

Gli Illmi sigg. Presidente Giuseppe del fu sig. Francesco Orsini, Impiegato Regio e Possidente

Professor Michelangelo del fu sig. Carlo Buonarroti, Artista e Possidente, ed

Avv. Gaetano del fu sig. Dott. Francesco Feri, Legale e Possidente, tutti domiciliati in questa Città di Firenze, a me Notaro e Testimoni infrascritti benissimo cogniti, il primo nella qualità di Esecutore Testamentario della fu Eccellenza Sua il sig. Cav. Commend. Consigl. Cosimo Buonarroti, il secondo in quella e di Legatario del medesimo, e di Conservatore della Galleria Buonarroti, già creata in Ente Morale, ed il terzo nella rappresentanza della sig. Clementina Sturlini vedova Giovannini, Erede proprietaria universale della predetta Eccellenza Sua, e impedita per motivi di salute ad intervenire personalmente all' Atto presente, i quali, nelle sopraindicate respettive loro qualità, bramando ad ogni miglior fine ed effetto, ed a tutela dei diritti che respettivamente appartener possano sopra i Disegni, Manoscritti,

Carte e Documenti che più o meno direttamente si rileghino con la Galleria Buonarroti, a cui alludono le disposizioni di ultima volontà della prefata Eccellenza Sua, sono venuti nella determinazione di riscontrare se nelle stanze di abitazione della stessa Eccellenza Sua nello stabile di sua proprietà, posto in Via Ghibellina al N. 7588, esistevano Disegni, Manoscritti, Memorie ed altro di relativo a quanto sopra; per quindi, fattane una raccolta, depositarli nelle stanze ad uso della Galleria predetta; *Ed inoltre bramando la suddetta sig. Clementina vedova Giovannini* PER RIGUARDI DI CONVENIENZA E CAUTELA, di procedere alla formale sigillazione delle porte di accesso della suddetta Galleria, ed al deposito delle relative chiavi nelle mani di me Notaro, ricevendole dalle mani del suddetto sig. Presidente Orsini, Esecutore Testamentario, il quale le ebbe in consegna dalla rammentata Eccellenza Sua il fu sig. Consigl. Cosimo Buonarroti, insieme con quella del di lui Scrittojo particolare chiuso, negli ultimi giorni di sua vita, e le ha fin quì fiduciariamente custodite per chi di ragione; quindi è che, al seguito dell'invito fattomi ecc.

(b)

L'andamento delle trattative di conciliazione aperte ma non riuscite a buon effetto fra i reclamanti la Legittima, e il sig. Cav. Avv. Regio, risulta dalle seguenti Lettere, che rilevansi dal Processo della Causa.

N. 1.

Lettera di Commissione a trattare e concludere diretta al sig. Vice-Presidente Odoardo Bartalini.

Illmo Signore

Desiderando noi di procedere con un sistema di convenienza e di riguardo alla liquidazione e consecuzione della quota legittima che respettivamente ci compete sugli assegnamenti patrimoniali del fu Cavalier Filippo Buonarroti nostro respettivo padre e avo materno, e segnatamente sul pregevole materiale della Galleria Buonarroti da esso passata per successione nel di lui figlio maschio Cavalier Commend. Cosimo ora defunto, abbiamo creduto migliore e più semplice temperamento quello d'incaricare una sola persona che ci rappresentasse entrambe in un tempo nelle trattative da farsi a tal'uopo con chi sia tenuto alla liquidazione ed assegna di detta Legittima.

Ora sentendo che ella si è compiaciuto condiscendere alle nostre preghiere di assumere un tale ufficio per conto nostro, noi non possiamo a meno di ringraziarla della sua buona disposizione, e di rimanerne pienamente soddisfatte; imperocchè ai titoli d'illimitata stima e fiducia che ella si merita per parte nostra, ci fa ancora piacere che si unisca in lei la qualità di Magistrato anzichè di legale difensore, e

l'abitudine contratta per lungo ministero di esaminare gli affari colla calma e imparzialità proprie del Giudice, potendo così le nostre richieste comparire spogliate di ogni passione di interesse, e rimanere contenute nei più angusti termini di giustizia, non escluso che si faccia pendere la bilancia piuttosto a carico nostro, se ciò fosse d'uopo, per conseguire quella sistemazione reciprocamente decorosa che è nei nostri voti.

La presente adunque servirà per darle, siccome le diamo, i più estesi poteri a fine di trattare e concludere ciò che crederà migliore per conto nostro sul preindicato oggetto.

Intanto con piena stima ed ossequio ci dichiariamo

Di V. S. Illma

Li 26 Marzo 1858.

Dev. Obbl. Serve
Faustina Sturlini.
Carolina De-Filippi.

N. 2.

Lettera di proposizione diretta dal sig. Vice-Presidente Bartalini al sig. Cavaliere Avv. Regio.

Illmo Signore

Dichiarai a voce, e torno a confermarle, che le signore Carolina De Filippi e Faustina Buonarroti vedova Sturlini, animate come sono dal desiderio di far valere i loro diritti sulla pregevole Galleria proveniente dalla Eredità del Cavalier Filippo Buonarroti avo e padre respettivo, in modo conciliabile con la esecuzione delle disposizioni Testamentarie dell'ora defunto Commend. Cosimo Buonarroti, e nella supposizione che l'integrità del prezioso materiale di quella Galleria da esso eretta a Ente morale indefettibile, a perpetuo decoro del nostro paese, dovesse essere grandemente a cuore dei rappresentanti l'Ente medesimo e dello stesso R. Governo, sarebbero state dispostissime a ricevere in contanti l'equivalente della quota legittima loro spettante su questa parte la più cospicua dell'asse ereditario di cui si tratta.

La qual proposizione, se fosse stata, o fosse per essere accolta in massima, sarebbe immediatamente remosso ogni ostacolo alla consegna della Galleria; e l'intrapresa amichevole trattativa più agevolmente potrebbe condursi ad uno scioglimento di reciproca soddisfazione. Ma quando piaccia diversamente, sanno bene le prefate signore che il legittimario, come ha diritto di esigere, così può essere astretto a ricevere la prestazione della legittima in natura; e dopo avere fatto quanto era in loro perchè la Galleria non vada a subire uno smembramento che la deprezierebbe notevolmente, ben volentieri accetteranno tanta parte degli oggetti che la compon-

gono, quanta possa congruamente rappresentare la quota di condominio respettivamente competente sul loro complesso.

Nel primo tema basterebbe per procedere oltre nella trattativa, e andar d'accordo sul più o sul meno, una verificazione per mezzo di Periti della consistenza e valore dei singoli corpi costituenti il subietto in questione, avuto riguardo all'intrinseco loro pregio e alla comune estimazione.

Nel secondo tema sarebbe indispensabile che fosse data altresì istruzione ai Periti di verificare e riferire se la Galleria, come esiste di presente, sia suscettibile di congrua divisione per modo che possano dall'insieme staccarsi due parti egualmente omogenee, ciascuna delle quali abbia in se una importanza ed un valore sotto ogni rapporto equivalente ad un nono del totale; mentre se ciò non fosse possibile, converrebbe allora per necessità adottare il sistema della liquidazione a contanti, che le legittimarie avrebbero volentieri concordato fin d'ora, più per riguardi di convenienza che nella veduta di una loro maggiore utilità.

Son queste in sostanza le idee che, accennate da me nella nostra verbale conferenza di Sabato, ella desiderò che le rimettessi formulate in scritto; e confidando che saranno per incontrare nell'un senso o nell'altro l'adesione delle parti, che V. S. Illma sì degnamente rappresenta, starò attendendo le ulteriori sue comunicazioni.

Intanto mi reco a sommo onore di segnarmi coi sentimenti della più alta stima

Di V. S. Illma

29 Marzo 1858.

Dev. Obbl. Serv.
O. Bartalini.

N. 3.

Lettera di rendiconto diretta dal sig. Vice-Presidente Bartalini ai suoi committenti.

Stimat. sig. Carolina

Dai resultati di un nuovo colloquio tenuto in questa mattina col signor Cavalier Avvocato Regio son rimasto convinto non esservi per ora termini possibili di amichevole conciliazione sul noto affare. Egli vede nella opposizione frapposta da lei e dalla sig. Sturlini alla libera consegna della questionata Galleria un segno ingiustificabile di diffidenza verso i rappresentanti l'Ente morale costituito dal fu Cav. Cosimo Buonarroti, un procedere illegale che non può, a senso suo, trovare appoggio neppur nel rigore estremo del diritto: e ricusa perciò di scendere a discussione sulle proposizioni da me inviategli fino da jeri, a sua richiesta, finchè quell'ostacolo non sia tolto di mezzo. E' stato per me vano il dirgli che avrei potuto ripromettermi del loro consenso alla detta consegna, ogniqualvolta fossero state in qualche modo assicurate che il Real Governo sarebbe per rispondere della soddisfazione della legittima di cui si tratta: avendomi egli recisamente replicato non potersi neppur ciò esigere nè ottenere dalle legittimarie. Così la trattativa è rimasta

troncata nel suo nascere: ed in conseguenza debbo ritenere, se non affatto cessato fin d'ora, almeno sospeso il mio mandato a trattare non di altro che della liquidazione, finchè non mi si dieno ulteriori istruzioni.

Tanto mi affretto a significarle in scritto, essendo in procinto di partire per qualche giorno da Firenze: e pregandola a render nota una tale comunicazione all' altra mandante sig. Sturlini, ho intanto il piacere di dichiararmi con distintissima stima

Di Casa 30 Marzo 1858.

Dev. Obbl. Serv.
O. Bartalini.

N. 4.

Officiale diretta dal sig. Avv. Regio al sig. Vice Presidente Bartalini contenente le risoluzioni prese per conto dell'Ente Morale.

Illmo Signore

Ricevuto appena il pregiato foglio di V. S. Illma del 29 del caduto mese di Marzo, fui sollecito di rassegnare al Governo Superiore la posizione dell'emergenze relative alla Galleria Buonarroti costituita in Ente Morale da Sua Eccellenza il sig. Consigl. Cosimo Buonarroti Simoni. E ora mi viene abbassata una Sovrana Risoluzione in data del 9 del corrente mese, con la quale sono incaricato d'invitare per conto ed interesse esclusivo dello stesso Ente Morale, tenuto a parte ogni intervento diretto del R. Governo, tanto la signora Erede che il signor Esecutore Testamentario a devenire alla consegna del legato che forma il subietto del ridetto Ente Morale; non senza soggiungermi la istruzione di ricorrere alla via giudiciale per quando (ciò che sono ben lontano dal credere) l'invito in via amichevole non venisse secondato.

Sembra che l'adozione d'alcuno dei sistemi da V. S. proposti col prelodato foglio sia superiormente comparsa, come a me compariva, pregiudicevole all'interesse dell'Ente Morale, sia nella questione di massima stata promossa dalle signore Legittimarie, sia in quella concernente il modo d'esercizio del loro diritto; dato che lo abbiano. Ma non sfuggirà certo alla distinta penetrazione di V. S. Illma che mediante la consegna richiesta, mentre non si pregiudica a nessuna delle ragioni per avventura competenti alle prefate Signore, che nei Rappresentanti dell'Ente morale nominati dal Testatore troverebbero personaggi impegnati alla più scrupolosa conservazione degli oggetti della Galleria per interesse di chiunque potesse vantarvi diritto, ci metteremmo tutti in grado di raccogliere le più ampie informazioni che potrebbero anche portare all'appuramento della questione di principio, e che sarebbero in ogni tema indispensabili a farsi strada per intendersi sul modo di liquidazione il più conveniente per tutti.

Mi lusingo pertanto che in questa comunicazione V. S. Illma non ravviserà che la conferma del desiderio in cui si rimane, almeno da parte nostra, di sopire

pacificamente le insorte differenze, e che vorrà spendere i suoi autorevolissimi ufficj presso le signore sue committenti onde non frappongano ostacoli alla consegna che si domanda.

Di V. S. Illma

Dall'Avvocatura Regia Li 12 Aprile 1858.

Dev. Obbl. Serv.
G. Mantellini.

N. 5.

Lettera del sig. Vice-Presidente Bartalini che comunica ai suoi committenti la Officiale del Cav. Avv. Regio.

Stimat. sig. Carolina

Le accompagno qui unita la risposta che il Cavalier Avvocato Regio ha creduto di dover dare alle proposizioni da me rassegnategli, a sua richiesta, per servire di base preliminare all'amichevole conciliazione della nota vertenza. Ella rileverà da quella risposta essere ormai partito preso, che non debba trattarsi di liquidazione della legittima che crede spettarle sulla preziosa Galleria Buonarroti, se prima non si consenta che questa Galleria venga frattanto dall'Erede Testamentaria consegnata ai rappresentanti l'Ente Morale costituito dal defunto Ministro Commend. Cosimo Buonarroti. E poichè nella conferenza ultimamente tenuta col prelodato Avv. Regio non mi fu possibile, per quanti rilievi gli facessi, di togliergli dall'animo la sinistra impressione recatagli dalla opposizione sua, e degli altri cointeressati, alla richiesta consegna, debbo omai reputare affatto inutile ogni ulteriore tentativo; nè volendo io, dopo l'esito sfortunato della mia mediazione, assumere sopra di me alcuna responsabilità nella questione delicatissima suscitatasi come ostacolo pregiudiciale ad ogni trattativa, di fronte in specie all'espressa minaccia di atti giudiciali, mi astengo da darle consigli in proposito, pregandola a consultarsi con qualche persona più di me illuminata, la quale possa nell'evento doloroso di una contestazione prestarle assistenza e patrocinio.

Si compiaccia frattanto di dar comunicazione di questa mia ecc.

Di casa 13 Aprile 1858.

Suo Dev. Serv.
O. Bartalini.

N. 6.

Lettera di riscontro del sig. Vice-Presidente Bartalini al Cav. Avv. Regio.

Illmo Signore

Accettando a preghiera delle signore Carolina De Filippi e Faustina Buonarroti vedova Sturlini, cui poi si associò anche il signor Carli esso pure coin-

teressato, le parti di mediatore e conciliatore presso V. S. Illma della nota vertenza suscitatasi al seguito delle disposizioni testamentarie del fu Commend. Cons. Cosimo Buonarroti, credei che non di altro dovesse trattarsi che della liquidazione *de bono et equo*, ed in via tutta amichevole, della legittima da esse committenti reclamata sulla pregevole Galleria di cui l'illustre Testatore aveva disposto come di cosa intieramente sua, costituendola in *Ente morale*: e in questo supposto fui sollecito rassegnarle, dietro invito espressamente fattomene da lei, le basi preliminari della trattativa. Ma dopo aver sentito, in occasione dell'ultima nostra conferenza, come V. S. Illma, era scesa nell'opinione, stata poi sanzionata dalla Suprema Autorità, come rilevo dal ricevuto suo foglio in data del 12 stante, che la proposta trattativa debba, non già precedere, ma susseguire la consegna da farsi dalla Erede Testamentaria di tutto il materiale della Galleria predetta alle persone destinate a rappresentare questo Ente morale; e che la persistenza delle Legittimarie nel non permettere che si proceda immediatamente a tale consegna costituisca ostacolo pregiudiciale ad ogni discussione sul loro diritto, non concordato, per quanto sembra, neppure in genere, io dovea riguardare come compito infruttuosamente il mandato da esse conferitomi. Esigendosi infatti una condizione per cui le legittimarie medesime dovrebbero cominciare dal darsi per vinte in una quistione tutta giuridica, nè punto semplice a mio credere, quale è quella in cui si tratta di stabilire se di un Legato avente per subietto un aggregato di cose di valore incerto, ma sicuramente ragguardevolissimo, proveniente da una Eredità affetta a debito di legittima, si possa a buon diritto pretendere l'esecuzione prima che la legittima sia liquidata, mentre non vuolsi neppur dichiarare chi risponderebbe del pagamento di essa nel caso possibile di necessaria liquidazione a contanti, per costatata indivisibilità dell'Ente legato, l'affare in discussione viene in tal guisa portato in un campo fuori affatto della sfera dell'ufficio conciliatorio che io aveva inteso di assumere. Onde, non volendo nè potendo cambiar la veste di mediatore in quella di consulente legale, mi trovo costretto a desistere da ogni ingerenza nell'affare predetto, dopo aver data comunicazione alle nominate signore dei di lei richiami, e fatta altresì loro sentire la necessità di prendere al più presto intorno ai medesimi il partito che crederanno più giusto e conveniente a tutela dei loro diritti.

E frattanto, nel significarle questa mia determinazione a riscontro di quanto V. S. Illma, si compiaceva significarmi col menzionato suo foglio del 12 stante, mi reco ad onore confermarmi coi sentimenti di più alta stima

Di V. S. Illma

Di Casa 14 Aprile 1858.

Suo Dev. Serv.
O. Bartalini.

N. 7.

Lettera responsiva dei Legittimarj alla Officiale del sig. Cav. Avv. Regio.

Illmo Signore

Il signor Vice-Presidente Bartalini ci significò il contenuto del foglio da lei direttoli nel 12 stante, manifestandoci al tempo stesso la sua determinazione di dimettersi dall'ufficio da noi affidatogli di conciliatore della nota vertenza, dopo essersi convinto della inutilità di ogni mezzo persuasivo diretto a remuovere V. S. Illma dalla opinione espressagli, per tutta replica alle proposizioni da esso fattele, che non volevasi altrimenti da V. S. Illma dare adito a conciliazione, se prima le Legittimarie non avessero consentita la consegna della Galleria di cui si tratta alle persone designate dal Testamento del fu Consiglier Cosimo Buonarroti a rappresentanti l'Ente morale su di essa Galleria costituito.

Una tale comunicazione ci fu invero dispiacentissima, perchè nulla più stava a cuore, tanto di noi, che degli altri cointeressati, che il poter giungere, anche con qualche sacrifizio d'interesse, al conseguimento di quanto crediamo esserci dovuto, senza strepito di Giudizio e senza pubblicità; e perchè speravamo che la persona da noi destinata a rappresentarci con libero arbitrio di transigere e stralciare sul più e sul meno del nostro Credito, come più e meglio avesse creduto, dovesse ispirare ogni desiderabile garanzia sui sentimenti di moderazione e discretezza coi quali intendevamo si dovesse procedere nella iniziata trattativa. Ma così è accaduto; e noi dobbiamo necessariamente rassegnarci a subire le conseguenze della insorta divergenza.

Mentre infatti si tratta di liquidare all'amichevole le legittime controverse, e mentre è incerto, se dovranno essere prestate in natura, o sivvero a contanti; e mentre per altra parte alla interpellazione fattale dallo stesso mediatore per sapere chi risponderebbe, nel caso di liquidazione a contanti, del pagamento, nessuna dichiarazione vuolsi fare su ciò, dicendosi che i rappresentanti dell'Ente *non hanno Cassa*, e il R. Governo intende di tenersi affatto fuori da quest'affare, non è ragionevolmente possibile che noi consentiamo a sentirci imporre per condizione *sine qua non* del desiderato accomodamento, che si lasci frattanto consegnare le cose affette alla legittima liquidabile a chi non può nè deve avere se non ciò che rimanga alla di lei prelevazione. Imperocchè il sottostare a condizione siffatta, e permettere che senza riguardo ai nostri diritti anteriori e prevalenti a quelli del Testamento che si vorrebbe fin d'ora eseguire, l'Ente morale creato dal Testatore sia formalmente costituito ed entri nel dominio della pubblicità, ci lascerebbe esposti a dover poi procedere ad atti che potrebbero nella opinione altrui sembrare odiosi ed ostili, per essere soddisfatte del nostro diritto una volta riconosciuto e liquidato.

Altronde noi abbiamo creduto e crediamo che le ragioni morali della nostra repugnanza a cedere su questo punto, siano pienamente fondate nella giustizia e nel diritto. E in questa opinione ci siamo confermati dietro il parere di un valente Giureconsulto, che il detto sig. Vice-Presidente Bartalini desiderò che noi consultas-

simo, non volendo egli assumere la responsabilità dei suoi consigli in proposito. In conseguenza di che siamo costretti a doverle dichiarare non poter noi assolutamente assentire al richiamo fattoci col ricevuto suo foglio. Ma ci duole peraltro grandemente la idea di trovarci così al caso di veder verificata la minaccia ivi fattaci, nell'evento di nostro dissenso, di una Domanda Giudiciale: mentre a noi sembrerebbe, che, vero essendo, come V. S. Illma dichiarava, che si partecipi anche in contrario al desiderio di un pacifico accomodamento, potrebbesi anche sul punto della consegna, al pari che sopra ogni altra sequela, procedere a un arbitraggio, siccome erale stato fin da principio proposto. La qual proposizione torniamo a confermarle, desiderosissimi di aver fatto e di fare ogni sforzo per evitare dal canto nostro una pubblicità sopra un affare, che per le nostre disposizioni di animo avrebbe potuto e potrebbe, a creder nostro, facilmente e presto sistemarsi.

Comunque sia, noi restiamo preparati ad ogni evento, tranquilli nella opinione del nostro buon dritto, e della convenienza dei modi adoperati per ottenerne la recognizione. E frattanto abbiamo l'onore di dichiararci con profondo ossequio

Di V. S. Illma

Firenze 18 Aprile 1858

Dev. Obbl. Serv.
Dott. R. De-Filippi.
nell'interesse di tutti i Legittimarj.

(c)

Ecco il testo della Lettera scritta dalla Erede Buonarroti al sig. Cav. Avv. Regio li 14 Aprile 1858.

Illmo Signore

Quantunque io avessi veduto che il Legato della preziosa Galleria dei Buonarroti fatto nel suo ultimo Testamento dalla buona memoria del fu Consigliere Cosimo mio Zio eccedeva esso solo (indipendentemente dagli altri Legati) quella misura che è stabilita dalle Leggi, lasciando all'Erede un subjetto ereditario comparativamente assai inferiore alla quarta parte dell'asse patrimoniale del Testatore, nondimeno io era disposta a contentarmi dei residui conosciuti del Patrimonio ereditario, ed a rispettare religiosamente la volontà del Defonto, concorrendo anche indirettamente col fatto mio, alla consecuzione di quel lodevole scopo che ebbe in mira il disponente nel curare la perpetua conservazione, per la gloria del paese, del famoso Monumento artistico consacrato alla memoria dei suoi Antenati, e fatto ricco delle stesse loro opere. E con tale intendimento io stessa spontanea, non eccitata da nessun richiamo, fui sollecita, poco dopo la morte dello Zio, di significare per mezzo del sig. Avv. Feri al sig. March. Del Monte, primo dei Deputati nominati a rappresentare l'Ente morale della Galleria, che io sarei stata pronta e desiderosa di procedere alla consegna del materiale costituente la Galleria stessa, dietro

regolare Inventario, tostochè fosse stato sistemato, come pure mi confidava, per parte dei Rappresentanti della Galleria, l'interesse degli aventi diritto di Legittima sul Patrimonio del fu Cav. Filippo Buonarroti mio avo materno, dal quale la detta Galleria pervenne, per successione intestata, nel Consigl. Cosimo di lui figlio.

Sentendo ora con mio sommo dispiacere, che le amichevoli trattative apertesi fra i suddetti Legittimarj da una parte, e V. S. Illma nell'interesse del Legatario Ente morale dall'altra, non sono riuscite a condurre a quel resultato di concordia che era nei miei voti, poichè per conto del Legatario non si è creduto di fare alcuna concessione, nè di adottare alcun progetto; e trovandomi invece per parte di V. S. Illma intimata (anche con minaccia di atti giudiciali) alla libera e immediata consegna della Galleria ai Rappresentanti dell'Ente morale legatario nominati dal Testatore, io sono stata necessariamente condotta a misurare la posizione giuridica in cui mi trovava, e le responsabilità, e i pericoli a cui andava esposta pel conflitto dei contrarj interessi in mezzo ai quali mi colloca la qualità ereditaria. Questo esame mi ha fatto conoscere, che allorquando per le azioni esperibili dai Legittimarj del fu Cav. Filippo dovesse venir distrutto, o anche menomato, quel mite subietto patrimoniale del defunto mio Zio che resta libero, al netto dei Legati fatti col suo Testamento, io sarei costretta a procurarmi la conveniente indennità coi mezzi e rimedj legali, poichè il Testatore non avrebbe certamente potuto, nè è ammissibile che volesse, con elargizioni sproporzionate a titolo di legato, lasciare all'Erede sua un nome vano, e fors'anco cagionarle il danno di sacrificare le sostanze proprie nella soddisfazione di una passività del di lui autore, alla quale sembra che egli non ponesse mente nel dettare le sue ultime disposizioni.

Per garantirmi adunque da ogni rischio, e adottando quella cautela che è suggerita dalla Legge, io mi sono decisa di ricorrere al benefizio dell'*Inventario*, ed ho già posto in essere il relativo atto di formale dichiarazione mediante Pubblico Istrumento rogato in questo stesso giorno dal Notaro Dott. Orazio Casanuova. Così sarà salvo il giusto interesse di tutte le Parti; potendosi ormai soltanto con questo mezzo pervenire alla compilazione di un esatto e regolare stato Attivo e Passivo del Patrimonio ereditario, che servirà di norma sicura per regolare le respettive competenze dei creditori, dei Legatarj, e della Erede.

In questo stato di cose io credo non aver bisogno di rilevare alla somma saviezza di V. S. Illma che la richiesta consegna del subjetto costituente il Legato della Galleria non può, nell'attualità delle circostanze, aver luogo; dichiarandomi però sempre pronta a farla nei modi, forme e termini, e nella misura che sarà di ragione, tostochè potrà legittimamente eseguirsi.

Tanto era in dovere di rispondere al pregiato di lei foglio del dì 12 corrente.

E profitto della occasione per aver l'onore di segnarmi colla dovuta stima.

Di V. S. Illma

Di Casa 14 Aprile 1858.

Dev. Obbl. Serva

Clementina Sturlini Vedova Giovannini.

(d)

Per provare la perseveranza della custodia della Galleria fu prodotta dalla Erede Buonarroti la copia autentica del seguente Istrumento.

Al Nome Santissimo di Dio. Amen.

L'anno del Nostro Signor Gesù Cristo 1858, Indizione Romana Prima, e questo dì 26 del mese di Aprile; la Santità di Pio Nono Sommo Pontefice Romano sedente, e l'Altezza I. e R. di Leopoldo II, Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, nostro amatissimo Sovrano felicemente dominante.

Alle richieste della Nobile sig. Clementina Sturlini Vedova Giovannini, come Erede Beneficiata della fu Eccellenza Sua il Cav. Consigliere Cosimo Buonarroti, la quale desiderava di verificare la integrità dei sigilli apposti alle porte interne del quartiere già abitato dal detto defunto per assicurare la sua Galleria, mediante Istrumento Pubblico rogato da me Notaro infrascritto li 13 Febbrajo 1858, registrato a Firenze li 20 Febbrajo detto; mi sono recato io Notaro al Palazzo Buonarroti in Via Ghibellina, portando meco il sigillo che fu depositato in mie mani nell'atto della stipulazione del suddetto Istrumento, e servito per apporre i sigilli preindicati ed ivi giunto, oltre ad avervi trovata in persona la suddetta sig. Clementina ved. Giovannini, la quale non ha preso parte al presente Istrumento, vi ho pure trovato i due infraenunciati Domestici Del Bianco, e Rossi, con i quali si è procedute immediatamente ad operare e stipulare quanto appresso, cioè

Avanti di me Dottore Orazio del fu Giuseppe Jerserinch Casanuova, fiorentino, Notaro Pubblico residente a Firenze, e quivi avente Studio in Via del Fosso al Numero Comunale 402, ed alla continua presenza e contestualità dei due infrascritti Testimonj aventi i requisiti voluti dalla Legge, a me Notaro cogniti e pregati all'Atto presente, si sono presentati e costituiti personalmente

Antonio di Benedetto Del Bianco già Domestico del fu Cav. Consigl. Buonarroti, e conservatore dei suddetti sigilli, e

Pietro del fu Gaetano Rossi già Cameriere del suddetto Defunto, ambedue a me Notaro ed agli infrascritti Testimoni benissimo cogniti.

In presenza dei quali e de' Testimoni stessi io Notaro ho fatto un esatto confronto e riscontro del Sigillo depositato come sopra in mie mani con le impronte in cera rossa di Spagna che fermano le estremità del nastro bianco con cui è assicurata la Bussola del quartiere che immette nel Salotto da ricevimento della casa Buonarroti, e quelli simili che fermano l'altro uscio che immette nel Vestibulo della Galleria, come è detto nel preindicato Istrumento del dì 13 Febbrajo 1858 rogato da me Notaro, e da tal confronto ci siamo tutti accertati che i detti sigilli sono tuttora conservati integri ed intatti. Il sigillo suddetto è rimasto nelle mani di me Notaro per continuarne il deposito e conservazione per chi di ragione, conforme attesto di ritenerlo.

Quindi il suddetto Antonio Del Bianco ha dichiarato che si assume l'impegno di proseguire nell'incarico affidatogli di custode e conservatore dei detti sigilli, come ha fatto fino al presente giorno.

E tanto il medesimo, che Pietro Rossi hanno dichiarato inoltre che, delle tre persone componenti la famiglia del fu loro padrone, che abitava nella di lui casa, la sola Cameriera Marianna Zanobini è stata di recente licenziata dalla sig. Erede; che però ambedue essi dichiaranti seguitano ad essere salariati dalla medesima, e sono da lei destinati alla continua custodia e conservazione del quartiere di casa Buonarroti dove è la Galleria, la quale perciò non rimane abbandonata nè di giorno nè di notte, avendo la Signora dato loro facoltà di valersi del sussidio di altre persone da associarsi ad essi in ogni caso di bisogno, oltre al soccorso e ajuto che possono procurarsi dalla famiglia del sig. Vice-Presidente Orsini Inquilino del piano superiore.

Dopo di che, rimanendo i detti Dichiaranti nel detto quartiere, e disponendomi io Notaro a ripartirne col sigillo come sopra depositato nelle mie mani, è stato chiuso il presente Processo Verbale.

Fatto, letto, rogato e pubblicato il presente Istrumento contestualmente nel giorno, mese ed anno che sopra, a ore otto e tre quarti antimeridiane, nel Ricetto del primo piano del suddetto Palazzo Buonarroti, quivi presenti e contesti i sigg. Luigi del fu Gaetano Traversari, Scritturale, e Luigi del sig. Pasquale Ammannati Cocchiere, Testimoni domiciliati in Firenze, ed aventi i requisiti tutti voluti dalla Legge, a me Notaro cogniti; i quali, dopo lettura del presente atto, lo hanno firmato contemporaneamente e contestualmente alle parti, ed a me Notaro che mi sono segnato con essi, essendo stato contemporaneamente e contestualmente firmato anche il mio Repertorio Notariale annesso a forma della Legge; non avendo firmato nè l'Atto presente nè il Repertorio annesso il predetto Pietro Rossi, il quale, previo suo giuramento da me Notaro deferitogli e dal medesimo preso formiter, ha dichiarato e dichiara di non sapere. nè aver mai saputo fino a questo presente soprascritto giorno nè scrivere nè firmare, Rogans etc.

Io Antonio Del Bianco.

Luigi Traversari Testimone.

Io Luigi Ammannati Testimone.

Dottore Orazio del fu Giuseppe Jerserinch Casanuova, fiorentino, Notaro Pubblico residente a Firenze.

Registrato a Firenze li 26 Aprile 1858 Volume 192 Pub. f. 10 cas. 4 ricevuto Lire Due.

L. Piccacini.